



COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto**
del mese di **settembre** alle ore **19:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **straordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione, come di seguito qui indicato:

| N. Assente | Cognome e nome | Presente | N. | Cognome e nome | Presente | Assente |
|---------------|----------------------|----------|-----|-----------------------|----------|---------|
| 1. | Zani Matteo | X | 10. | Strapparava Anna | X | |
| 2. | Ferraro Rocco | X | 11. | Angeli Elena | X | |
| 3. | Zobbio Ruggero Fabio | X | 12. | Patti Camilla | X | |
| 4. | Pasotti Fausto Giov. | X | 13. | Urietti Michele | X | |
| 5. | Ghidini Marco | X | 14. | Reguitti Francesco | X | |
| 6. | Perotti Roberto | X | 15. | Facchinetti Lucio | X | |
| 7. | Becchetti Francesco | X | 16. | Capuzzi Andrea Pietro | X | |
| 8. | Ghidini Ottavio | X | 17. | Facchini Josehf | X | |
| 9. | Mori Mario Francesco | X | | | | |

Totale 17 0

Sono presenti gli Assessori:

Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto Serafino.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Giardina Maria Concetta**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Ferraro Rocco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 COME MODIFICATO DAL D. LGS.
16 GIUGNO 2017, N. 100.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015 n. 124 che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito "decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle rete e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;"

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate (art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.), anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- ✓ non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2 del Testo Unico.
- ✓ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ✓ previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate e da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/20116, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate proseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Visto quindi l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, a seguito di tale ricognizione è risultato che alla data del 23 settembre 2016, il Comune di Lumezzane deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1. CIVITAS SRL;
2. AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA;
3. BANCA POP. ETICA SOC. COOP. PER AZIONI
4. LUMENERGIA SPA;
5. LUMETEC SPA;

cui vanno aggiunte, per completezza, le tre aziende speciali costituite dal Comune di Lumezzane della cui esistenza e attività si è tenuto conto nel riassetto complessivo della gestione degli enti partecipati effettuato nei mesi scorsi, a seguito dell'approvazione del relativo Piano di razionalizzazione:

- ✓ AZIENDA SPECIALE ALBATROS - ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
- ✓ AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI;
- ✓ AZIENDA SPECIALE LE RONDINI (IN LIQUIDAZIONE): la procedura di liquidazione si concluderà entro il 31/12/2017;

Ritenuto quindi di confermare, alla luce dell'istruttoria compiuta in base al Dlgs.175/2016, le sole partecipazioni detenute dal Comune di Lumezzane nelle seguenti società:

1. CIVITAS SRL in quanto svolge, in forma associata con gli altri comuni della Val Trompia, importanti funzioni di attività socio-assistenziali e culturali nel Distretto Sanitario e nel territorio della Comunità Montana;
2. AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA in quanto affidataria da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale della Provincia di Brescia del Servizio Idrico Integrato per l'ambito Valle Trompia e Lumezzane.

Valutato invece di dismettere la partecipazione in BANCA POP. ETICA SOC. COOP. PER AZIONI (4) , poiché non riconducibile a nessuna delle categorie di cui all'art.4 del Dlgs.175/2015;

Dato atto che sono già cessate le partecipazioni presenti alla data del 23 settembre 2016 nelle seguenti società :

5. LUMETEC SPA che risulta ora incorporata mediante fusione nell'AZIENDA SPECIALE ALBATROS - ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
6. LUMENERGIA SPA, in quanto portata a termine la procedura di alienazione prevista nel piano di razionalizzazione : predisposto ai sensi della L.190/2014;

Precisato che per alcune delle partecipazioni indirette il Comune non può in alcun modo attivare alcun potere decisionale (si fa riferimento a quelle detenute da ASVT), mentre si dispone di dismettere, perché non coerenti con i parametri dell'art.20 e 24 del Dlgs,175/2016, le partecipazioni indirette nelle seguenti società:

- E.S.CO Brixia Srl
 - Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo
- detenute direttamente dall'Azienda Speciale Albatros, dando mandato alla stessa Azienda speciale di provvedere alla alienazione nelle modalità conformi all'art.10 del Dlgs.175/2016;

Rilevata la necessità che i servizi comunali competenti nonché l'azienda speciale Albatros predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con decreto del Sindaco n. 31/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at. 24, c.2, T.U.S.P.

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 28/2016 di presa d'atto della relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Lumezzane;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli n. 17, resi in forma palese dai n. 17 consiglieri comunali presenti e votanti,

d e l i b e r a

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di procedere per le motivazioni in premessa all'alienazione delle seguenti partecipazioni:
 - BANCA POP. ETICA SOC. COOP. PER AZIONI (p. diretta);
 - E.S.CO BRIXIA SRL (p. indiretta);
 - CASSA PADANA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (p. indiretta);
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'alienazione della partecipazione diretta sopra individuata e l'Azienda speciale Albatros per quelle indirette, in attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui al presente atto ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio: voti unanimi favorevoli n. 17.

La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n. 86 del 28/09/2017.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ferraro Rocco

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **1258**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **02 ottobre 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **27 ottobre 2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
